

DELIBERA N. 226/09/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società L'informatore s.r.l. (emittente televisiva operante in ambito locale "Telenostra") per la violazione del disposto dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003 recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato C;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 94/09/DICAM/PROC. n 2007/ZD – datato 16 settembre 2009 e notificato in data 24 settembre 2009 con il quale è contestata alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Telenostra, con sede in Caserta, via Vivaldi 47, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 20, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, dal momento che dalla relazione (prot. N. 53270), pervenuta in data 7 luglio 2009, stesa dalla Guardia di Finanza – Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria, è emersa *“la non corretta tenuta del registro dei programmi di cui all'art. 20, comma 4 della legge n. 223/90, in quanto sullo stesso non risultano annotati alcuni programmi, memorizzati invece nell'archivio magnetico dell'emittente”*;

RILEVATO che la parte nel presentare, in data 23 ottobre 2009, le proprie giustificazioni in ordine ai fatti contestati, ha precisato che la violazione contestata è avvenuta *“a seguito della riorganizzazione aziendale e dell'aggiornamento dei software necessari al graduale passaggio al sistema del digitale terrestre”* e, pertanto, *“attesa la presenza di un comportamento illegittimo quanto occasionale”* ha chiesto che *“nel procedimento in atto venga tenuto in considerazione la causalità”* di tale comportamento;

CONSIDERATO che, quanto eccepito dalla parte, non può essere accolto, in quanto:

- a) premesso che il registro dei programmi costituisce un importante strumento di vigilanza e di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi, affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo, contenente tutte le informazioni necessarie a valutare la programmazione delle emittenti radiotelevisive, tenendo conto di schemi di classificazione minimi comuni e più dettagliati per alcune categorie di emittenti, è stata rilevata la non corretta tenuta del registro dei programmi da parte della società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Telenostra, avuto riguardo alla continuità temporale della compilazione e all'osservanza delle prescrizioni stabilite per le emittenti televisive locali dall'articolo 3, comma 1 della citata 54/03/CONS;
- b) la circostanza eccepita dalla parte circa la *“riorganizzazione aziendale”* e *“l'aggiornamento dei software necessari al graduale passaggio al sistema del digitale terrestre”* non trova riscontro nel rapporto relativo alle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza;
- c) considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la violazione del disposto contenuto nell'art. 20, comma 4 citato riguarda il comportamento posto in essere dall'emittente televisiva e non l'evento occasionale, per quanto, come riconosciuto dalla parte stessa, illegittimo;
- d) le giustificazioni addotte dalla parte sono prive di ogni concreto riscontro documentale probatorio relativamente *“al graduale passaggio al sistema del digitale terrestre”*;
- e) la società concessionaria, infine, è tenuta a dotarsi, comunque, di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza a quanto contestato in violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, di cui alla contestazione n. 94/09/DICAM/PROC. n 2007/ZD datata 16 settembre 2009 e notificata in data 24 settembre 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

II. COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola